

*Deliberazione n. 92/2023/PRSE/Boara Pisani (PD)*



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE DEI CONTI  
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO

*Nell'adunanza del 29 marzo 2023*

*composta dai magistrati:*

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Maria Elisabetta LOCCI | Presidente relatore |
| Elena BRANDOLINI       | Consigliere         |
| Amedeo BIANCHI         | Consigliere         |
| Giovanni DALLA PRIA    | Primo Referendario  |
| Paola CECCONI          | Referendario        |
| Fedor MELATTI          | Referendario        |
| Daniela D'AMARO        | Referendario        |
| Chiara BASSOLINO       | Referendario        |
| Emanuele MIO           | Referendario        |

\*\*\*\*\*

VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di Controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni Riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e, da ultimo, con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali (TUEL);

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTO l'art. 148-bis, comma 3, del TUEL, così come introdotto dalla lettera e), del comma 1 dell'art. 3, decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 213 del 7 dicembre 2012;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Bilancio di previsione 2019/21, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2019/INPR;

VISTE le Linee-guida per la redazione delle relazioni inerenti al Rendiconto dell'esercizio 2019, approvate dalla Sezione delle autonomie con deliberazione n. 9/SEZAUT/2020/INPR;

VISTE le deliberazioni n. 21/2021/INPR e n. 24/2022/INPR con le quali la Sezione ha approvato il programma di lavoro per gli anni 2021 e 2022;

VISTA l'ordinanza presidenziale n. 27/2021/INPR con la quale sono stati approvati i criteri di selezione degli enti da assoggettare al controllo;

VISTA l'ordinanza del Presidente n. 8/2023 di convocazione della Sezione per l'odierna seduta;

UDITO il Presidente relatore;

## **FATTO**

1. Nell'ambito delle proprie attività di controllo la Sezione ha esaminato la documentazione relativa al Comune di **Boara Pisani (PD)** concernente l'esercizio 2019 dalla quale emerge la situazione contabile-finanziaria compendiata dalle seguenti tabelle:

### **BILANCIO DI PREVISIONE.**

Il bilancio di previsione è stato approvato con un giorno di ritardo (DCC 01.04.2019), ma risulta trasmesso in termini alla BDAP (08.04.2019).

Gli equilibri del bilancio di previsione 2019-2021, risultanti dagli schemi di bilancio trasmessi dall'Ente alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche, rispettano le disposizioni di cui all'art. 162 del D.Lgs. n. 267/2000.

### **RENDICONTO**

### **RISULTATO DI COMPETENZA - EQUILIBRI DI BILANCIO - EQUILIBRIO COMPLESSIVO**

Il rendiconto 2019 è stato approvato con i seguenti risultati:

| <b>EQUILIBRI DI BILANCIO SCHEMI BDAP- RENDICONTO 2019</b>                          |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rendiconto 2019</b>                                                             |                   |
| Risultato di competenza di parte Corrente <sup>1</sup> (O1=G+H+I-L+M)              | 269.257,59        |
| Risultato di competenza di parte Capitale (Z1)= P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E) | 5.192,28          |
| <b>Risultato di competenza (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y-Z)</b>                     | <b>274.585,07</b> |
| <b>Equilibrio di bilancio (w/2)</b>                                                | <b>234.344,72</b> |
| <b>Equilibrio complessivo (w/3)</b>                                                | <b>214.980,3</b>  |

<sup>1</sup> ex art. 162, D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 (TUEL).

L'Ente ha conseguito un risultato di competenza non negativo come prescritto dall'art. 1 comma 821 della legge n. 145/2018, ed ha verificato il conseguimento dell'equilibrio complessivo, ai sensi e per gli effetti delle indicazioni rese dal decreto 1° agosto 2019.

Il risultato di competenza permane positivo anche al netto dell'avanzo di amministrazione applicato (complessivamente euro 60.403,55) e del FPV di entrata e di spesa, con un valore di euro 110.417,05.

L'avanzo è stato utilizzato nei limiti dell'avanzo determinato nell'esercizio precedente e della sua composizione. In particolare, è stato applicato avanzo per euro 55.211,27 in parte corrente e per euro 5.192,28 in parte capitale.

L'Ente rispetta il saldo obiettivo di finanza pubblica avendo conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto di cui ai commi 820 e 821 del citato art.1 della Legge 145/2018.

## **RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE**

|                                          | <b>Rendiconto 2019</b> |
|------------------------------------------|------------------------|
| Fondo cassa 01/01                        | 328.234,04             |
| Residui attivi                           | 1.395.515,98           |
| Residui passivi                          | 1.186.836,05           |
| FPV per spese correnti                   | 57.614,75              |
| FPV per spese in conto capitale          | 42.187,78              |
| FPV per attività finanziarie             | 0                      |
| <b>Risultato di amministrazione</b>      | <b>394.313,06</b>      |
| Totale accantonamenti                    | 129.551,99             |
| Di cui: FCDE                             | 69.551,99              |
| Totale parte vincolata                   | 40.240,35              |
| Totale parte destinata agli investimenti | 0                      |
| <b>Totale parte libera</b>               | <b>224.520,72</b>      |

Tra le quote accantonate e quelle vincolate, si rileva, in particolare, quanto segue:

- l'Organo di revisione, a pag. 17 della propria Relazione, evidenzia che il FCDE *“è stato quantificato in € 69.551,99 anche se l'ammontare complessivo dei residui attivi delle entrate derivanti dalle sanzioni al c.d.s. degli anni precedenti è di importo considerevole in quanto entro il 31/12/2019 non sono stati fatti i prelevamenti dal c/c/p. Appurato questo, in data 20/01/2020 si è disposto il*

*prelevamento da detto conto corrente postale della somma risultante al 31/11/2019 di € 277.805,65. Il conteggio del F.C.D.E. è stato rettificato della medesima somma per renderlo coerente alle effettive riscossioni”;*

- sono iscritti due accantonamenti per fondo perdite società partecipate (per 40.000,00 euro) ed uno per contenzioso (20.000,00 euro, già accantonati nel 2018), sul quale non è stata effettuata una valutazione della congruità ad opera dell’organo di revisione (cfr. pag. 18 Relazione OR).

Come traspare dalla tabella è emersa una grossa mole di residui attivi (1.395.515,98 euro), la cui consistenza si riverbera sull’avanzo di amministrazione. Al riguardo è stata esperita istruttoria.

## **CAPACITÀ DI RISCOSSIONE**

La capacità di riscossione dell’Ente si manifesta con particolare riferimento ai seguenti dati:

|                                        | Rendiconto 2019<br>Accertamenti (a) | Rendiconto 2019<br>Riscossioni (b) | % (b/a)      |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------|
| Tit.1 residui (iniziali + riaccertati) | 250.802,68                          | 179.713,92                         | <b>71,65</b> |
| Tit.1 competenza                       | 1.146.130,39                        | 920.473,43                         | <b>80,31</b> |
| Tit.3 residui (iniziali + riaccertati) | 370.542,6                           | 130.549,79                         | <b>35,23</b> |
| Tit.3 competenza                       | 640.202,05                          | 253.940,31                         | <b>39,66</b> |

L’organo di revisione (pag. 16 della Relazione), evidenzia che “nelle scritture contabili dell’Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti”, mentre non segnala particolari difficoltà in sede di riscossione, fatta eccezione per le sanzioni derivanti da violazioni al CdS, per le quali specifica che *“le sanzioni medesime sono state per buona parte rimosse sul c/c postale anche se non incassate entro il 31/12/2019 nel conto di tesoreria dell’ente, che invece è stato effettuato nel mese di gennaio 2020”* ( cfr. pag. 24 Relazione).

### **Attività di contrasto all’evasione tributaria**

Con riferimento all’esercizio 2019, dalla tabella 2.1 del questionario (pag. 27), l’attività di contrasto all’evasione tributaria, in particolare per il recupero IMU/TASI, evidenzia una capacità di realizzo pressoché nulla, come da tabella seguente:

|                                        | accertamenti     | riscossioni | percentuale di realizzo |
|----------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------|
| Recupero evasione IMU/TASI             | 86.064,00        | 0           | 0                       |
| Recupero evasione TARSU/TIA/TARES/TARI | 0                | 0           | 0                       |
| <b>Totale</b>                          | <b>86.064,00</b> | <b>0</b>    | <b>0</b>                |

L’organo di revisione (pag. 23 Relazione), riporta le cifre indicate nel Questionario relativamente alle riscossioni. Il dato sopra riportato rivela una scarsa capacità di riscossione dell’Ente in relazione alle entrate tributarie; analogo basso indice di riscossione si evidenzia in relazione alle entrate del tit. III (competenza e residui). Sul

punto è stata formulata richiesta istruttoria.

L'Ente, in sede di rendiconto, ha effettuato apposito accantonamento specificamente dedicato al recupero della TASI nel FCDE per euro 13.286,20 pari al 42,76% dei residui (in generale le entrate tributarie impegnano il FCDE per euro 68.733,56 su 69.551,99).

### **SITUAZIONE DI CASSA**

|                            | Rendiconto 2019 |
|----------------------------|-----------------|
| Fondo cassa finale         | 285.435,66      |
| Anticipazione di tesoreria | 0               |
| Cassa vincolata            | 12.365,66       |
| Tempestività dei pagamenti | 63,88           |

L'Organo di revisione dichiara la corrispondenza tra le scritture dell'Ente e quelle del tesoriere.

Non vi sono anticipazioni di tesoreria né quote delle stesse non restituite.

L'Organo di revisione, altresì, afferma che l'Ente ha provveduto all'accertamento della consistenza della cassa vincolata al 31.12.2019, nell'importo di euro 12.365,66, come disposto dal principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato al D. Lgs. 118/2011 (Parere Organo di revisione al rendiconto 2019 – pag. 7).

L'Ente è carente nel far fronte con tempestività ai pagamenti, come attestato dal relativo indicatore annuale, elemento confermato anche nella Relazione dell'organo di revisione il quale, conformemente a quanto dichiarato dall'Ente nel Questionario afferma che *“il problema va ricondotto alla carenza di personale dell'ufficio Ragioneria”*. In questo caso, al di là della giustificazione addotta, è da rilevare che l'ente non ha indicato le misure da adottare per rientrare nei termini di pagamento previsti dalla legge né adempiuto a quanto previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL. Al riguardo sono stati chiesti ulteriori elementi in sede istruttoria.

### **INDEBITAMENTO**

|                                | Rendiconto 2019 |
|--------------------------------|-----------------|
| Debito complessivo a fine anno | 1.159.897,78    |

Nel corso dell'anno è stato contratto nuovo indebitamento per € 40.200,00.

L'Ente dichiara di non avere in essere né garanzie né altre forme di finanziamento a favore di altri soggetti e/o dei propri organismi partecipati.

L'Ente dichiara, altresì, di non avere in essere operazioni di partenariato pubblico-privato né di finanza derivata.

Il Comune ha provveduto, nel corso del 2019, al riconoscimento e finanziamento di debiti fuori bilancio per euro 22.726,63, totalmente di parte corrente. Gli atti sono stati trasmessi alla competente Procura erariale, ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5 (pag. 6 Relazione OR).

## Organismi partecipati

| <b>RAGIONE SOCIALE</b>                          | <b>Quota di partecipazione</b> | <b>Attività esercitata</b>                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>Acquevenete S.p.A</b>                        | <b>0,81 %</b>                  | Acquedotto e smaltimento acque reflue.          |
| <b>CONSIGLIO DI BACINO A.T.O. BACCHIGLIONE</b>  | <b>0,238 %</b>                 | Servizio idrico integrato                       |
| <b>CONSORZIO PADOVA SUD</b>                     | <b>0,97 %</b>                  | Gestione integrata dei rifiuti. In liquidazione |
| <b>CONSORZIO BIBLIOTECHE PODOVANE ASSOCIATE</b> | <b>0,39 %</b>                  | Gestione servizi bibliotecari                   |

In particolare, con riferimento al Consorzio Bacino Padova Sud, di cui sono note le difficoltà finanziarie, è stata accantonata la somma di euro 40.000,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016.

Il prospetto dimostrativo non reca l'asseverazione dell'organo di controllo per nessuno dei citati organismi.

Avuto riguardo agli altri aspetti della gestione, con particolare riferimento a quanto dichiarato dall'Organo di revisione, si osserva che, per l'esercizio 2019:

- nelle domande preliminari del questionario non sono segnalati elementi di criticità;
- la trasmissione dei dati alla banca dati BDAP è avvenuta nei termini (21.07.2020);
- il Rendiconto per l'esercizio 2019 non è stato approvato entro i termini di legge (DCC n. 10 del 09.07.2020);
- c'è coerenza nell'ammontare del FPV iscritto nei bilanci degli esercizi 2018-2019 e non si segnalano criticità in ordine alla sua contabilizzazione;
- l'indebitamento rispetta i parametri sanciti dagli articoli 203, 204 e 207 del TUEL, nonché la soglia stabilita dal relativo parametro di deficitarietà;
- non vi sono passività potenziali non coperte da apposito accantonamento di avanzo;
- non sono segnalati debiti fuori bilancio in attesa di riconoscimento;
- la spesa per il personale rispetta i vincoli sanciti dalla normativa vigente; non vengono segnalate criticità in ordine alla contrattazione integrativa;
- è stato costituito il fondo per il salario accessorio entro il 31/12/2019;
- la contabilizzazione dei servizi per conto terzi rispetta il principio contabile;
- l'Ente non ha adottato per l'anno 2019 la Contabilità Economico Patrimoniale allegando al Conto Consuntivo una situazione patrimoniale semplificata di cui al DM 11/11/2019, rinvenibile alle pagine 29 ss. della Relazione dell'OR. Di tale prospetto, viene verificata la non conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.

L'Organo di revisione non segnala, né nel Questionario né nella sua relazione, situazioni di criticità in ordine alle partecipazioni societarie.

Con riferimento ai precedenti esercizi, l'Ente è stato destinatario della delibera n. 185/2020/PRSE con cui la Sezione aveva rilevato la carenza dell'equilibrio di parte corrente e dell'equilibrio finale al 31/12/2018.

In relazione agli elementi di potenziale criticità (gestione dei residui e ridotta capacità di riscossione per il Titolo III -residui e competenza; ragioni del ritardo nei pagamenti; mancata asseverazione degli organismi partecipati), è stata esperita apposita istruttoria tramite l'applicativo ConTe in data 2/02/2022. Il Sindaco e il Revisore dei conti hanno prodotto le proprie osservazioni con nota prot. 978 del 21 febbraio 2022, pervenuta anch'essa tramite il sistema ConTe.

## **DIRITTO**

In via preliminare occorre evidenziare che sebbene le riscontrate criticità non integrino fattispecie di irregolarità sanzionabili, nei termini di cui al comma terzo dell'art. 148-bis T.U.E.L., il Collegio in ordine alle stesse rinviene la necessità di richiamare l'attenzione dell'Ente – in particolare degli organi politici e degli organi tecnici di controllo (Responsabile dei servizi finanziari, Revisori dei conti, Segretario comunale), ognuno per la parte di competenza – affinché possano, per il futuro, essere adottate le opportune misure di autocorrezione, di esclusiva competenza dell'Ente destinatario, atte a promuoverne l'eliminazione.

Come è noto, l'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, contenente *“Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”* ha introdotto nell'ordinamento una forma di controllo cd. “collaborativo” da parte della Corte dei conti nei confronti di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni, volta a verificare la presenza di irregolarità finanziarie e, conseguentemente, a stimolare processi auto-correttivi da parte delle Amministrazioni controllate.

Il quadro normativo si è poi evoluto con l'adozione della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006, che ha previsto, per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, l'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo di relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza, e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, redatte sulla base di criteri e linee guida definiti dalla Corte dei conti), e del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha introdotto nell'ambito del D.Lgs. n. 267/2000 l'art. 148-bis, che specifica ed innova i controlli da parte delle sezioni regionali della Corte dei conti.

Il quadro ordinamentale che allo stato è rassegnato dalle disposizioni citate, vede i controlli in argomento con carattere cogente nei confronti dei destinatari, al fine di prevenire e contrastare *“gestioni contabili non corrette, suscettibili di alterare l'equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.) e di riverberare tali disfunzioni sul conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, vanificando conseguentemente la funzione di coordinamento dello Stato finalizzata al rispetto degli obblighi comunitari”* (Corte

costituzionale, sentenza n. 40/2014).

A ciò deve aggiungersi che, per espresso disposto normativo, i controlli in questione sono altresì diretti a rappresentare, agli organi elettivi degli enti controllati, la reale ed effettiva situazione finanziaria e/o le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell'ente, in modo tale che gli stessi possano responsabilmente assumere le decisioni che ritengano più opportune e, per tale motivo, si pongono in una prospettiva dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (*ex plurimis*: Corte Costituzionale, sentenze n. 198 del 2012, n. 60 del 2013, n. 40 del 2014, n. 155/2015, n. 188/2016, n. 228 del 2017, Corte dei conti, Sezione delle autonomie, deliberazione n. 12/SEZAUT/2019/INPR).

Il controllo finanziario sugli enti locali può, dunque, condurre a differenti esiti: ove vengano riscontrate irregolarità contabili di minor gravità, soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o di difficoltà gestionali, le stesse vengono segnalate dalle Sezioni regionali affinché i destinatari possano responsabilmente assumere misure auto-correttive volte ad evitare l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o squilibrio; qualora, invece, vengano accertate irregolarità capaci di compromettere la stabilità finanziaria dell'ente soggetto a controllo, esso può condurre ad esiti cogenti, al fine di preservare le risorse pubbliche la cui gestione è demandata all'ente assoggettato a controllo.

Occorre, inoltre, richiamare le linee guida della Sezione delle autonomie (citate in premessa) ove si è sottolineata l'opportunità di proseguire nel monitoraggio degli istituti più rilevanti del sistema armonizzato, focalizzando l'attenzione su specifici profili gestionali indicativi della capacità di perseguire un'effettiva stabilità di medio-lungo termine.

Pertanto, in continuità con il percorso già intrapreso per il passato, ed in conformità alla ormai consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale, anche per l'esercizio in esame il questionario ha privilegiato l'analisi degli aspetti principali della gestione, ossia: gestione finanziaria, risultato di amministrazione, indebitamento.

Si evidenzia, infine, che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri aspetti non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

La Sezione, dunque, tenendo in debita considerazione quanto rappresentato e precisato dal Comune, richiama l'attenzione sulle criticità riscontrate e sulle conseguenziali osservazioni e raccomandazioni di seguito rappresentate.

## **1. Gestione dei residui**

Poiché nel risultato di amministrazione è stato indicato in € 1.395.515,98 il totale dei residui attivi, di cui €. 520.507,03 riferito al 2018 e precedenti (anno 2017 e 2016) e il revisore ha affermato che nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2018 e da esercizi precedenti (pag. 16 della Relazione), è stato chiesto all'Ente *di relazionare dettagliatamente in ordine all'andamento ed alla composizione di detti residui, in particolare sulla loro vetustà e sulle valutazioni compiute in merito al loro mantenimento a bilancio.*

Inoltre, poiché non risultavano mantenuti nello Stato Patrimoniale i crediti dichiarati inesigibili e non prescritti, come previsto dall'art. 230, comma 5, TUEL (circostanza desunta dalla compilazione del quesito di cui al punto 4.4.1.3 pag. 8 del Questionario), è stato chiesto all'Ente di dirimere le informazioni contrastanti (infatti al punto 4.4 del questionario si asserisce, con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, che *non ricorre la fattispecie*).

Al riguardo l'Ente ha dato parziale risposta, non fornendo l'elenco dei residui, ma specificando che *non doveva essere compilata la domanda 4.4.1.2 e 4.4.1.3*.

Il Collegio, nel rimarcare la mancata risposta all'istruttoria per ciò che attiene alla composizione e alle valutazioni effettuate per mantenere i residui in bilancio, invita l'Ente a una verifica in ordine alla gestione e capacità di riscossione dei residui, raccomandando di porre in essere ogni più opportuna azione sia al fine di monitorare costantemente il diritto al mantenimento dei residui, che di migliorare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, nel rispetto dell'applicazione dei principi contabili previsti in materia di cui al D.Lgs. 118/2011, richiamando l'attenzione dell'Ente su quanto previsto al punto 3.18 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e al correlato esempio n. 8.

## **2. Tempestività dei pagamenti**

Poiché l'indicatore annuale dei pagamenti pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet comunale è pari a 63,88 e il revisore ha osservato che *"l'ente non ha adottato le misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti"* (pag. 9 della Relazione), in sede istruttoria è stato chiesto *quali siano le ragioni che hanno comportato il protrarsi delle tempistiche di pagamento, e le azioni che verranno poste in essere dall'Amministrazione comunale al fine di rispettare i tempi di pagamento, date le conseguenze derivanti dal ritardo*.

In risposta l'Ente ha sottolineato che tali aspetti critici deriverebbero dall'esserci stati *degli avvicendamenti importanti nell'Ufficio Ragioneria tra gli anni 2018 e 2020*.

La Sezione, rimarcando la parziale risposta del Comune con riferimento alle misure intraprese al fine di evitare il protrarsi dei ritardi nei pagamenti, richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità intraprendere ogni utile azione affinché sia garantito il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi.

## **3. Entrate – riscossioni**

La Sezione I.III - Gestione Finanziaria – Entrate, a pag. 27 del Questionario, evidenzia una scarsa efficacia nel recupero dell'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione in quanto ci sono stati degli avvicendamenti *importanti* nell'Ufficio Ragioneria tra gli anni 2018 e 2020.

La Sezione, nel prendere atto della risposta fornita dal Comune, rileva come permanga una bassa percentuale di riscossioni, vuoi con riferimento al recupero dell'evasione

tributaria, sia avuto riguardo alle entrate del tit. III.

Sul punto, non può esimersi dal ricordare che, come costantemente affermato anche dalla Corte costituzionale, *“una riscossione ordinata e tempestivamente controllabile delle entrate è elemento indefettibile di una corretta elaborazione e gestione del bilancio, inteso come “bene pubblico” funzionale “alla valorizzazione della democrazia rappresentativa”* (Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 2016; nello stesso senso, sentenze n. 247 e n. 80 del 2017), mentre meccanismi comportanti una *“lunghissima dilazione temporale”* (sentenza n. 18 del 2019) sono difficilmente compatibili con la sua fisiologica dinamica (Corte Costituzionale sentenza 15 marzo 2019 n.51).

Sotto altro aspetto va, poi, rimarcato che lo sviluppo dell'autonomia finanziaria e, entro i limiti di legge, dell'autonomia impositiva, che contraddistingue la finanza comunale unitamente al conseguente ridimensionamento della finanza derivata, rendono centrale il ruolo della riscossione delle entrate quale mezzo atto ad assicurare i servizi da rendere alla comunità amministrata. La capacità dell'Ente di realizzare le entrate accertate, infatti, costituisce il presupposto ineludibile per l'impostazione delle politiche pubbliche anche negli enti del livello di governo locale. Da ciò discende che tanto più efficace sarà la capacità dell'Ente di riscuotere le proprie entrate, tanto più alta sarà la disponibilità di risorse liquide per rendere maggiori e/o migliori servizi alla cittadinanza.

Conseguentemente, raccomanda di adottare ogni misura utile ad implementare ulteriormente l'attività di accertamento e riscossione.

#### **4. Organismi partecipati**

Poiché a pag. 16, punto 10.2, del Questionario si afferma che la nota informativa allegata al rendiconto risulta corredata dalla doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo, così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG, mentre, al contrario, a pag. 27 della Relazione dell'Organo di Revisione si rileva tale mancanza con riferimento ad “Acquevenete S.p.a.” ed al “Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione”, sono stati chiesti chiarimenti al riguardo.

In risposta l'Ente ha precisato quanto segue: *in effetti manca l'asseverazione di Acquevenete Spa in quanto la documentazione è stata spedita prima dalla Società al Comune e per conoscenza all'organo di revisione del consuntivo. Successivamente sono stati effettuati i controlli da parte del Comune e le verifiche da parte dal revisore dell'Ente che sono state poi richiamate nella relazione del revisore.*

*Per quanto riguarda il “Consiglio di Bacino dell'Ambito Bacchiglione” si precisa che la comunicazione è stata effettuata dal Revisore dei conti; pertanto, è da considerare come fosse un documento del Consorzio asseverato.*

Merita, inoltre una notazione a parte la partecipazione al Consorzio Padova Sud, per la quale è stata accantonata la somma di euro 40.000,00 quale fondo per perdite risultanti dal bilancio d'esercizio delle società partecipate ai sensi dell'art.21, commi 1 e 2 del d.lgs. n.175/2016, in ragione delle vicende affatto peculiari relativa al Consorzio.

Per quanto rinvenibile dagli atti e dall'esame condotto su altri Comuni da questa Sezione, risulta che allo stato attuale *con decreto del 18.06.2020, depositato il 03.07.2020, il Tribunale di Rovigo ha omologato l'accordo di ristrutturazione ex art. 182bis L.F. presentato dal che prevede:*

*(i) la riduzione dei debiti nei confronti delle società SESA S.p.A. e Gestione Ambiente con la remissione e/o compensazione degli stessi;*

*(ii) il dilazionamento/rimodulazione sino al 30 giugno 2025 dei debiti verso i Comuni consorziati aderenti con impegno del Consorzio al pagamento dei medesimi in una unica soluzione entro tale data "compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili alla predetta data - mentre per i Comuni non aderenti è stato previsto il pagamento nei 120 giorni dall'omologa (salvo riserva ogni più ampia contestazione);*

*(iii) la continuità dell'attività svolta dal Consorzio per una durata di sette anni, ovvero fino al termine del 30.06.2025, data convenzionalmente convenuta coincidente con la scadenza della Concessione sottoscritta con l'ATI. La funzione del Consorzio nel corso dei successivi anni di esecuzione dell'accordo sarà sostanzialmente limitata al controllo del rispetto della Concessione da parte dell'ATI e di Gestione Ambiente, oltre che all'esecuzione della convenzione in essere con il Comune di Casalserugo sino alla naturale scadenza prevista nell'anno 2022.*

*Con l'omologazione dell'Accordo ex art. 182 bis L.F. SESA - G.A. dell'Accordo ex art. 182 bis L.F. Fallimento Padova TRE e degli Accordi ex art. 182 bis L.F. Comuni Consorziati sottoscritti in data 12 marzo 2020 dal Consorzio Padova Sud con i creditori aderenti il Consorzio potrà recepire:*

*(i) lo stralcio integrale dei crediti SESA S.p.A. e Gestione Ambiente S.c.a.r.l. con contestuale, in contropartita, cessione, al corrispettivo di euro 2.959.288,76, a Gestione Ambiente di quota parte degli incassi dei crediti posseduti da CPS (49% dei crediti definiti "Utenti Gestioni 2015- 2016 e 2017" comprensivi anche delle relative fatture da emettere);*

*(ii) l'accordo con il Fallimento Padova T.R.E. S.r.l. con rinuncia a qualsiasi azione astrattamente ideabile verso il Consorzio in relazione ai rapporti con la Fallita Padova TRE e contestuale riconoscimento, da parte del Consorzio, quale corrispettivo, a favore del Fallimento Padova TRE degli incassi dei crediti da percepire da parte del Consorzio (100% dei crediti per utenti ceduti - relativi alla fatturazione PD3 sino al 1° semestre 2015 - e 51% dei crediti Utenti Gestioni 2015-2016 e 2017 comprensivi anche delle relative fatture da emettere);*

*(iii) la liberazione del Fondo Differenze di Gestione alimentato nel corso degli esercizi 2016 e 2017 dal Consorzio al fine di mitigare gli effetti negativi relativi alla svalutazione dei costi sospesi iscritti in bilancio alla data del 31 dicembre 2014;*

*(iv) la rimodulazione del debito del Consorzio nei confronti dei Comuni Consorziati (per l'importo totale di euro 1.788.825) con la nuova scadenza al 30.06.2025 e l'impegno di pagamento da parte del Consorzio in unica soluzione alla predetta scadenza "compatibilmente alle risorse finanziarie disponibili alla predetta data" (cfr., in particolare, deliberazione n. 211/2021/PRSE).*

Questa Sezione, nel prendere atto dell'accantonamento operato dall'Ente, raccomanda un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni detenute (in particolare di quella al Consorzio Padova Sud), al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente medesimo.

### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, nel concludere l'esame sulla documentazione inerente al bilancio di previsione 2019/2021 e al rendiconto 2019 del Comune di Boara Pisani (PD):

- rileva la mancata risposta all'istruttoria per ciò che attiene alla composizione e alle valutazioni effettuate per mantenere i residui in bilancio; invita l'Ente a una verifica in ordine alla gestione e capacità di riscossione dei residui, raccomandando di porre in essere ogni più opportuna azione sia al fine di monitorare costantemente il diritto al mantenimento dei residui che di migliorare la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, nel rispetto dell'applicazione dei principi contabili previsti in materia di cui al D.Lgs. 118/2011;

- rileva la parziale risposta del Comune con riferimento alle misure intraprese al fine di evitare il protrarsi dei ritardi nei pagamenti e richiama l'attenzione dell'Ente sulla necessità intraprendere ogni utile azione affinché sia garantito il rispetto delle tempistiche di legge per il pagamento dei creditori, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8, TUEL, nonché alla possibile esposizione dell'Ente alle conseguenze risarcitorie nei confronti dei creditori medesimi;

- rileva una bassa percentuale di riscossioni, vuoi con riferimento al recupero dell'evasione tributaria, sia avuto riguardo alle entrate del tit. III e raccomanda all'Ente adottare ogni misura utile ad implementare ulteriormente l'attività di accertamento e riscossione;

- raccomanda, infine, un attento e costante monitoraggio delle partecipazioni detenute (in particolare di quella al Consorzio Padova Sud), al fine di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative sul bilancio dell'Ente medesimo;

- rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Copia della presente pronuncia sarà trasmessa in via telematica, mediante l'applicativo Con.Te, al Consiglio Comunale, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Boara Pisani (PD).

Così deliberato in Venezia, nella Camera di consiglio del 29 marzo 2023.

Il Presidente relatore

F.to digitalmente Maria Elisabetta Locci

Depositata in Segreteria il 4 aprile 2023

Il Direttore di Segreteria

F.to digitalmente Letizia Rossini